Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 29

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 8 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 485.
**Speciali graduatorie di concorsi magistrali** . . Pag. 274

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1944, n. 486.
**Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.** Pag. 274

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 487.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Palestrina (Roma)** . . . . . . . . . . . Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 488.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania)** . . . Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 489.
**Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli.** Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 490.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth con sede in Roma** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 491.
**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa della Maddalena e di Sant'Antonio Abate, in Foggia.** Pag. 275

#### 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 43.
**Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana.** Pag. 275

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1945, n. 44.
**Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni legislative per l'epurazione dell'Amministrazione** . . . Pag. 277

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945.
**Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e nomina del commissario straordinario** . . . . Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » con sede in Bivona (Agrigento)** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.
**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro)** . . . Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.
**Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi nel Compartimento delle coltivazioni di Lecce** . . . . . . . . Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1945.
**Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori.** Pag. 279

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a vendere un suolo di sua proprietà in Matera . . Pag. 280

**Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:**
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma. Pag. 280
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Cassa nazionale assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . . . . . . . . . . Pag. 280

**Ministero del tesoro:**

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano (Palermo) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 280

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . . . . . . . Pag. 280

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta). Pag. 280

Media dei titoli . . . . . . . . . . . . . . Pag. 280

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 485.

**Speciali graduatorie di concorsi magistrali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 17 marzo 1930, n. 727;
Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 945;
Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607;
Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1322;
Veduta la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il R. decreto 29 maggio 1944, n. 141;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, le graduatorie, comunque ancora in vigore, di concorsi magistrali indetti da Comuni, che avevano la gestione delle scuole elementari, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 1944.

I maestri compresi nelle graduatorie di cui al comma precedente sono ammessi senza limite di età ai concorsi da bandirsi posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Agli insegnanti, tuttora in attesa di nomina, compresi nelle graduatorie dei concorsi speciali, per provvisori e supplenti, banditi per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1322, è attribuita, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, la totalità dei posti annualmente disponibili, o, qualora siano ancora in vigore graduatorie di altri concorsi, la metà dei posti disponibili, intendendosi l'altra metà riservata ai vincitori dei concorsi ordinari.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1945
*Atti del Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 7. — PETIA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1944, n. 486.

**Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra il compenso per lavoro straordinario di cui al terzo comma dell'art. 39 dell'allegato n. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è elevato ad un massimo di L. 4, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° agosto 1942 può essere concessa l'integrazione del compenso corrisposto nella misura di cui all'articolo che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1945
*Atti del Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 6. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 487.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Palestrina (Roma).**

N. 487. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Vescovo di Palestrina (Roma) in data 31 maggio 1944, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Palestrina (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 488.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania).**

N. 488. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 18 gennaio 1936, integrato da postilla 3 novembre 1942, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 489.
**Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli.**

N. 489. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 490.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth con sede in Roma.**

N. 490. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 491.
**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa della Maddalena e di Sant'Antonio Abate, in Foggia.**

N. 491. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa della Maddalena e di Sant'Antonio Abate in Foggia, e la medesima viene autorizzata ad accettare il legato disposto a favore di essa dal fu Gerardo Infante, consistente in un fabbricato situato in Foggia, valutato L. 9500.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 43.
**Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1936, n. 2374, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, sulla costituzione dei ruoli tecnici coloniali;
Visto il R. decreto 10 giugno 1937, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;
Visto il R. decreto 6 giugno 1940, n. 751, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo di polizia dell'Africa italiana, istituito con il R. decreto-legge 11 dicembre 1936, n. 2374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937, n. 1241, è soppresso.

Art. 2.

Previo nulla osta nominativo dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana sono trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi conservano il grado e la relativa anzianità, ma prendono posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati, ad insindacabile giudizio del Ministro per l'interno.

Parimenti, il personale trattenuto e richiamato, al quale sia stato accordato il nulla osta previsto nel primo comma, è trasferito, con la medesima posizione, alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

I trasferimenti di cui ai comma precedenti hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli ufficiali trattenuti e richiamati, muniti di diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore, provenienti dal servizio continuativo, quali sottufficiali, potranno essere ammessi al concorso riservato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per il grado di sottotenente, di cui all'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, indipendentemente dal limite di età prescritto, purchè non abbiano superato il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei pari grado in servizio permanente effettivo.

Art. 3.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro, saranno apportate, ai ruoli orga-

uici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le variazioni dipendenti dall'inquadramento degli ufficiali ed agenti in base al presente decreto.

Tale inquadramento, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto di cui al precedente comma, viene effettuato in soprannumero, nei relativi ruoli e gradi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Ai fini del nulla osta previsto nell'art. 2, il Ministero dell'Africa italiana rimette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo l'elenco nominativo degli ufficiali ed agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana presenti nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano. Con l'elenco saranno trasmesse le corrispondenti schede personali.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, entro novanta giorni dalla ricezione dell'elenco, comunica al Ministero dell'interno i nominativi delle persone per le quali accorda il nulla osta, e deferisce al giudizio di epurazione il restante personale.

Il nulla osta può essere dato anche per il personale deferito al giudizio di epurazione con proposta di una sanzione meno grave della dispensa dal servizio.

Il personale così deferito, qualora, a seguito del giudizio di epurazione, non venga dispensato dal servizio sarà trasferito a norma dell'art. 2 nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sia stato deferito al giudizio di epurazione, ai sensi dell'art. 4, può chiedere il collocamento a riposo o in congedo, ovvero la rescissione di ferma. La domanda può essere presentata sino a trenta giorni dopo la comunicazione dell'avvenuto inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale sottoposto al giudizio di epurazione e per il quale questo non si concluda con la dispensa dal servizio, è data analoga facoltà e il termine per esercitarla decorre dalla notifica dell'esito del giudizio stesso.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di non inquadrare, con decreto non motivato, da emanarsi previo parere di apposita commissione, elementi del soppresso Corpo, i quali vengono così, a cessare dal servizio.

La commissione di cui al precedente comm[illegible] nata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta da un consigliere di Stato, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di grado non inferiore al settimo. Un funzionario della stessa Amministrazione, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 6.

Al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che cessa dal servizio ai sensi del precedente articolo e che abbia raggiunto il minimo del servizio effettivo necessario per il diritto a pensione viene concessa, ai fini della liquidazione della pensione stessa, una maggiorazione di cinque anni del servizio effettivo prestato.

Al personale che non abbia diritto al trattamento di pensione, sarà corrisposta una indennità di congedamento pari ad una mensilità degli assegni pensionabili per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel Corpo di polizia dell'Africa italiana e presso altre Amministrazioni dello Stato, aumentati di un periodo di cinque anni. Per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo sarà corrisposta una indennità pari ad una mezza mensilità degli assegni pensionabili.

Art. 7.

Per il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana prigioniero, disperso, o che trovasi comunque fuori dal territorio nazionale, il termine previsto nel primo comma dell'art. 4 è elevato a sessanta giorni, e decorre dalla data del rimpatrio del personale stesso.

Per il personale che si trova nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, il termine suddetto è parimenti elevato e decorre dalla data della restituzione stessa.

Art. 8.

Il trattamento economico spettante al personale indicato nel precedente articolo ed alle rispettive famiglie continuerà a gravare sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana sino al giorno in cui verrà definita la posizione del personale stesso ai termini del presente decreto.

Art. 9.

La liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sarà comunque trasferito nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza verrà effettuata dal Ministero dell'Africa italiana e graverà sul bilancio del Ministero stesso.

Art. 10.

Il trattamento economico del personale sottoposto al giudizio di epurazione ai sensi dell'art. 4 continuerà a gravare, per la durata del giudizio stesso, sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana e sarà da questo corrisposto.

Art. 11.

Tutti i materiali mobili, armi, munizioni, automezzi, casermaggio, vestiario ed equipaggiamento, quadrupedi, già in dotazione al Corpo di polizia dell'Africa italiana, passano in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 10.* — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1945, n. 44.

**Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni legislative per l'epurazione dell'Amministrazione.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati sospesi dall'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, competono, oltre lo stipendio, il trattamento di famiglia o di caroviveri previsto dalle disposizioni vigenti, nonchè la integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, ed aumentata dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Per gli impiegati sospesi dall'ufficio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento di epurazione innanzi alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro quattro mesi, se si tratta di dipendenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e di cinque mesi negli altri casi.

Il termine decorre dalla data dell'inizio del procedimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285.

Restano fermi i termini stabiliti dalle disposizioni legislative anteriormente emanate per i dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi.

Art. 3.

Nei confronti di coloro che sono prigionieri o internati, anche se non si trovino in territorio estero, ovvero risultino dispersi o sono comunque fuori del territorio nazionale, il termine per l'inizio del procedimento di epurazione è di tre mesi a decorrere dalla data della cessazione dello stato di guerra o dal giorno in cui, anteriormente a tale data, essi riprendano servizio presso l'Amministrazione dalla quale dipendono o, se si tratta di personale che presta servizio fuori del territorio nazionale, esso sia destinato a prestare servizio nel detto territorio.

Art. 4.

Nei confronti degli impiegati civili che si trovino in servizio militare, il termine per l'inizio del procedimento di epurazione è di tre mesi a decorrere dal giorno in cui essi siano collocati in congedo o inviati in licenza illimitata.

Qualora la chiamata o il richiamo alle armi avvenga in pendenza del giudizio di epurazione, questo è sospeso, nello stato in cui si trova, fino a quando l'impiegato deferito non sia collocato in congedo od inviato in licenza illimitata.

Art. 5.

Agli effetti del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, l'ultimazione del procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado avviene con il deposito delle conclusioni nelle segreterie delle Commissioni stesse.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è modificato come segue:

« Nei casi previsti dal comma precedente, le conclusioni delle Commissioni di primo grado devono essere depositate nelle segreterie delle Commissioni stesse, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato, decorrenti dalle rispettive comunicazioni. Detti ricorsi devono essere trattati dalla Commissione centrale con assoluta precedenza ».

Art. 7.

Quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga, i termini per la ultimazione del giudizio di primo grado possono essere prorogati fino ad un massimo di trenta giorni.

La proroga è disposta, su richiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, dall'autorità che ha provveduto alla nomina della Commissione stessa.

Art. 8.

Quando le conclusioni della Commissione di primo grado siano notificate fuori della provincia, in cui essa ha sede, il ricorso dell'interessato alla Commissione centrale, oltrechè nei modi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, può essere presentato alla Prefettura della provincia od al sindaco del Comune ove detta notifica ha avuto luogo od alla locale stazione dell'Arma dei carabinieri.

Il ricorso deve essere immediatamente trasmesso alla segreteria della Commissione di primo grado, per il successivo inoltro alla Commissione centrale.

Art. 9.

All'art. 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora gli elementi suddetti emergano in conseguenza della ripresa di normali comunicazioni con le colonie e con i possedimenti, può essere disposto, nei modi previsti dal precedente comma, che il termine per il deferimento al giudizio di epurazione decorra dal giorno della cessazione dello stato di guerra ».

Art. 10.

Qualora il collocamento a riposo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 otto-

bre 1944, n. 257, sia disposto in pendenza del giudizio di epurazione, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, può chiedere alla competente Commissione di primo grado od a quella centrale la prosecuzione del giudizio, agli effetti della perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni concesse dall'art. 3 dello stesso decreto.

In mancanza di detta richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

Art. 11.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 e dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, si applicano anche in favore dei magistrati del ruolo della giustizia militare e dei consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche collocati a riposo in base al citato decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257. Essi decorrono dalla data del collocamento a riposo.

Il termine previsto dal secondo comma del precitato art. 9 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 12.* — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e nomina del commissario straordinario.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, relativo alla istituzione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 novembre 1927, che approva lo statuto dell'Ente predetto, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1939, col quale il generale ispettore del Genio navale in congedo assoluto Rota Giuseppe fu confermato per quattro anni alla carica di presidente dell'Ente stesso;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » è sciolto.

Art. 2.

Il generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese è nominato commissario straordinario dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » con i poteri attribuiti al presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, e dallo statuto approvato con R. decreto 16 novembre 1927

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN — GRONCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945*
*Registro Marina n. 2, foglio n. 147.*

(326)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » con sede in Bivona (Agrigento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) con la procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, avente sede nel comune di Bivona (Agrigento), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il prof. dott. Filippo Triolo fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) ed i signori Edoardo Barone di Ciro, Damaso De Bono di Alessandro e professor Onofrio Guggino fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

*Il Ministro*: SOLERI

(217)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Loceri (Nuoro) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme contemplate dal titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 4 agosto 1942, con il quale l'avv. Angelo Gina è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda predetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Angelo Gina, il rag. Ugo Lotto fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro), con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1945

*Il Ministro*: SOLERI

(265)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.

**Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi nel Compartimento delle coltivazioni di Lecce.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Decreta:

La Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto sino al 31 ottobre 1945 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce, è costituita come segue:

Bertelli dott. Renato, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Boselli dott. Carlo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Lisi Luigi, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Cacciatore dott. Gianni, agronomo, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Cosentino Giuseppe, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Lecciso dott. Gaetano, agronomo, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari.

Roma, addì 24 febbraio 1945

*Il Ministro*: PESENTI

(330)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1945.

**Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose del raccolto 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, sulle norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Ritenuta l'utilità di facilitare all'Alto Commissariato per l'alimentazione l'acquisto diretto dei cereali e legumi eventualmente offerti dai produttori sulle proprie trattenute e sui residuati di semina;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto Ministeriale 2 maggio 1944 e del decreto Ministeriale 19 giugno 1944, l'Alto Commissariato per l'alimentazione è autorizzato ad acquistare le quantità di cereali e leguminose che i produttori sono disposti a cedere sulle proprie trattenute, autorizzate per i fabbisogni familiari ed aziendali nonchè sui residuati di semina, stabilendo il prezzo di acquisto.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione autorizza il trasporto e controlla la distribuzione dei quantitativi acquistati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
GULLO

*L'Alto Commissario per l'alimentazione*
BERGAMI

(328)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a vendere un suolo di sua proprietà in Matera.**

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 29 gennaio 1945, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a vendere, mediante pubblica asta, il suolo di sua proprietà in Matera.

(281)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

**Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma.**

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 15 febbraio 1945, al cav. Luigi Fella, liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma, si conferiscono, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio sociale 1944, quello definitivo di liquidazione, e per nominare i sindaci della Società.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(285)

**Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Cassa nazionale assistenza per i lavoratori dello spettacolo.**

Con decreto in data 21 febbraio c. a. il Ministro per l'industria, commercio e lavoro ha sciolto gli organi deliberativi della Cassa nazionale assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed ha nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa stessa il gr. uff. rag. Luigi Fioravanti.

(321)

## MINISTERO DEL TESORO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano (Palermo).**

Nella seduta tenuta il 22 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo), il gr. uff. avv. Eduardo Armò è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(302)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo).**

Nella seduta tenuta il 20 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo), il dott. Cesare Riggio fu Giacomo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(303)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta)**

Nella seduta tenuta il 18 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta), il dott. Eugenio Roccella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 68 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(304)

## MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

**Media dei titoli del 13 febbraio 1945 - N. 36**

| Titolo | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | L. | 117 — |
| Id. 3,50 % 1902 | » | 93,25 |
| Id. 3 % lordo | » | 72 — |
| Id 5 % 1935 | » | 96,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | » | 88,30 |
| Id. 5 % 1936 | » | 97,60 |
| Obbligaz. Venezie 3,50 % | » | 97 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | » | 97,30 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | » | 97 — |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | » | 96,25 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | » | 96,25 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | » | 96,25 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | » | 89,25 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.